



# PROVINCIA DI AVELLINO

*Servizio Autonomo Avvocatura*

Prot. n. 23319 del 16.5.2025

## ORDINANZA INGIUNZIONE N. 5 del 16.5.2025

### IL RESPONSABILE APICALE E.Q. CON F. D.

#### Premesso che:

- con atto di citazione, ritualmente notificato alla Provincia di Avellino la Sig.ra OMISSIS conveniva l'Amministrazione Provinciale innanzi al Tribunale ordinario di Avellino chiedendo al Giudice adito di:
  - ✓ *condannare la Provincia di Avellino al risarcimento di tutti i danni subiti nel terreno di proprietà invasa da acque meteoriche provenienti da strada provinciale sovrastante la proprietà, il tutto entro i limiti di competenza del Giudice adito;*
  - ✓ *condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario;*
- la Provincia di Avellino si costituiva in giudizio e con la chiamata del OMISSIS, il Giudice adito con sentenza n. 200 pubblicata il 12.2.2014 così provvedeva:
  - ✓ *accoglie la domanda proposta contro la Provincia di Avellino e il OMISSIS e li condanna in solido al risarcimento dei danni a favore dell'attore per la somma complessiva di € 17.189,25, nonché per spese generali per complessivi € 3.200 di cui 300,00 per spese oltre IVA e CPA ;*
- con deliberazione n.137 del 10/05/2016 il Consiglio Provinciale riconosceva, ai sensi dell'art. 194 – lett. a) del D. Lgv. N. 267 del 18.8.2000, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 23.840,63 scaturente dalla sentenza n. 200/2014 del Tribunale di Avellino relativa alla causa promossa da OMISSIS contro Provincia di Avellino
- con determinazione dirigenziale n. 2016/1716 venivano liquidate le seguenti somme in favore della Sig. ra OMISSIS :
  - ✓ *mandato n. 5125 del 16/09/2016, quietanza n. 16092016 del 16/09/2016 per € 11.920,31 a titolo di risarcimento danni*
  - ✓ *mandato n. 5124 del 16/09/2016, quietanza n. 16092016 del 16/09/2016 per € 11.920,32 € a titolo di risarcimento danni e spese legali ;*
- con atto di appello la Provincia di Avellino proponeva appello incidentale alla Corte d'Appello di Napoli che con sentenza n. 278/2022 pubblicata il 26/01/2022 così provvedeva:
  - ✓ *accoglie l'appello principale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna in solido il OMISSIS e l'Amministrazione Provinciale, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, al pagamento a titolo risarcitorio in favore di OMISSIS del minor importo complessivo di E.8.030,00 ai valori attuali, oltre interessi legali calcolati secondo i criteri direttivi specificati in motivazione;*
  - ✓ *rigetta l'appello incidentale spiegato dall'Amministrazione Provinciale di Avellino;*
  - ✓ *condanna in solido il OMISSIS e l'Amministrazione Provinciale, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, a rimborsare all'attrice OMISSIS le spese del primo grado di giudizio che liquida in € 300,00 per spese ed € 2.900,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;*
  - ✓ *le spese di consulenza tecnica di ufficio, così come liquidate dal primo giudicante, vanno poste definitivamente ed esclusivamente a carico solidale del OMISSIS e dell'Amministrazione Provinciale, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, con condanna in solido degli stessi alla refusione in favore del CTU OMISSIS, ovvero a rivalere OMISSIS di quanto dalla stessa eventualmente corrisposto al consulente tecnico di ufficio per tale causale previo rilascio della relativa quietanza da parte di quest'ultimo;*
  - ✓ *dichiara le spese del secondo grado di giudizio interamente compensate tra le parti;*



# PROVINCIA DI AVELLINO

## *Servizio Autonomo Advocatura*

**Considerato** che il provvedimento giudiziale non contiene statuizione sulla restituzione delle somme versate dalla Provincia in esecuzione della sentenza di primo grado n. 200/2014, la Provincia ha provveduto con diffida/messa in mora, pec prot. n. 2528 del 16-01-2024, a richiedere al OMISSIS la restituzione a titolo di regresso delle somme versate in esecuzione della sentenza n. 200/2014 del Tribunale di Avellino riformata dalla sentenza n. 278/2022, entro giorni 20 dalla notifica della diffida, precisamente:

✓ **€ 6.980,09** corrispondente a € 11.920,31 (50% di € 23.840,63 pagata in esecuzione della sentenza di primo grado n. 200/2014) – € 4.940,22 (50% di € 9.880,45 che spetta al Comune a seguito della restituzione da parte della sig.ra OMISSIS);

**Dato atto** che con prot. n. 55062 del 29-11-2024 la Provincia concedeva una rateizzazione del debito in 10 rate da aprile 2025, su istanza del Comune nella persona del Sindaco p.t. con prot. n. 4191 del 17/10/2024;

**Verificato** che, a tutt'oggi, non risulta alcun versamento da parte del Comune a titolo di restituzione dei suddetti importi;

### **Precisato** che:

- *chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento;*
- il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio;
- il fatto che non sia stato richiesto, neppure nelle more del giudizio di secondo grado, la condanna della controparte alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado riformata comporta soltanto che la sentenza d'appello non possa costituire un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. al fine di ottenere la restituzione in via coattiva di quanto versato e non più dovuto e non che il "diritto alla restituzione" non sia sorto per effetto della riforma della sentenza, trattandosi, invero, di un diritto di credito "certo, liquido ed esigibile" ex artt. 1241 e 1242 c.c.;
- la domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (cfr. Cass., S.U., n. 12190 del 2004; Cass. n. 13454 del 2011);
- il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all'origine della controversia;

**Considerato** che sussistono e permangono le ragioni di fatto e diritto per la ripetizione delle somme *ut supra*, già intimate bonariamente nel corso del 2024 con espressa costituzione in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione;

**Dato atto** che la somma indebitamente trattenuta dal debitore, rappresenta una entrata patrimoniale che va doverosamente recuperata a soddisfazione dell'interesse dell'Ente così leso;

**Rilevato** che il credito della Provincia di Avellino pari a **€ 6.980,09** vantato nei confronti del Comune è certo, liquido ed esigibile, derivando la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati;



# PROVINCIA DI AVELLINO

## *Servizio Autonomo Avvocatura*

**Ritenuto** di procedere all'intimazione/ingiunzione del pagamento della somma così dovuta attraverso legittima procedura atta al recupero dei crediti *tributari e patrimoniali*, ovvero *extra-tributari*, dell'Ente, quale quella prevista dal R.D. n. 639/1910 (T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), in considerazione della sua pacifica e conclamata natura di provvedimento amministrativo autoritativo, oltre che legittimo procedimento monitorio da prestarsi, come nella fattispecie, per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici minori, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale unilateralmente formato dall'Ente pubblico nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo esecutivo civile ordinario è l'atto di precetto, suscettibile di definitività ed incontestabilità ove non sia stata proposta opposizione nei termini di legge;

**Dato atto**, altresì, che l'ingiunzione *de qua* può assumere anche una mera funzione di atto di accertamento della pretesa dell'amministrazione prescindendo dalla funzione di atto di riscossione, rinvenendo legittima e specifica applicazione anche per le entrate non tributarie e non previdenziali, ovvero per quelle definite come aventi/causa in rapporti di diritto privato dell'amministrazione", ivi incluse anche per le entrate patrimoniali derivanti da somme da recupero di finanziamenti pubblici;

**Dato atto** che *“La notificazione delle ordinanze ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81 può avvenire, ove possibile, direttamente da parte della P.A. a mezzo posta elettronica certificata”* (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza del 16.12.2020 n. 28829);

**Ritenuto** che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;

**Dato atto** che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Nicolina Contento;
- il presente atto non coinvolge interessi del Responsabile Apicale E.Q. con F.D. e del responsabile del procedimento, o di parenti entro il 4° grado ai sensi della legge n. 190/2012 e del Piano Anticorruzione, e che il Responsabile del procedimento non ha rilevato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento, nonché ai sensi del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza della Provincia di Avellino, né difformità rispetto a quanto prescritto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento provinciale vigente;

**Visti:**

- ✓ il T.U. 14.04.1910 n. 639;
- ✓ il D. Lgs. n. 267/2000;
- ✓ lo Statuto dell'Ente Provinciale;
- ✓ il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ✓ il vigente Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Provinciale;
- ✓ il vigente Regolamento di Contabilità;

### ORDINA

- Al OMISSIS(C.F. P.IVA OMISSIS ), di pagare alla Provincia di Avellino la somma di **€ 7.735,35** di cui:
  - € 6.980,09 per somma da ripetere a titolo di regresso ;
  - € 755,26 per interessi dal 16/09/2016 (data della quietanza) al 16.5.2025
  - il tutto oltre interessi legali maturandi dal 17/05/2025 fino al soddisfo;



# PROVINCIA DI AVELLINO

*Servizio Autonomo Avvocatura*

## INGIUNGE

Al OMISSIS(C.F. P.IVA OMISSIS ) di pagare alla Provincia di Avellino la somma di € **7.735,35**, oltre interessi legali maturandi dal 17/05/2025 fino al soddisfo, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del presente atto, mediante versamento che dovrà essere effettuato con il sistema PagoPa, accessibile sul link:

[https://servizi.provincia.avellino.it/portal/servizi/pagamenti/nuovo\\_pagamento\\_online/39](https://servizi.provincia.avellino.it/portal/servizi/pagamenti/nuovo_pagamento_online/39)

riportando nella causale “*Ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado n. 200 / 2014 del Tribunale riformata dalla sentenza di secondo grado n. 278 / 2022 della Corte di Appello di Napoli*”;

## AVVERTE

che:

- la presente ordinanza/ingiunzione costituisce titolo esecutivo;
- in mancanza di pagamento nel termine predetto, si procederà al recupero delle somme non versate mediante attivazione delle procedure esecutive;
- avverso la presente ordinanza/ingiunzione è possibile proporre ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nelle forme e termini di legge;
- è ammessa, entro 30 giorni dalla notifica della presente, la produzione di istanza di rateizzazione;

## INFORMA

che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 5, comma 3, della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Nicolina Contento;
- ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è possibile prendere visione o estrarre copia degli atti, documenti, scritti difensivi, contenuti nel fascicolo del procedimento tenuto agli atti del Servizio Autonomo Avvocatura- Contenzioso e negoziazioni- presso la sede della Provincia Avellino in Avellino alla Piazza Libertà;
- per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento si può contattare il Responsabile del procedimento ai seguenti recapiti: tel. 0825790279, e-mail: [ncontento@provincia.avellino.it](mailto:ncontento@provincia.avellino.it), Pec: [info@pec.provincia.avellino.it](mailto:info@pec.provincia.avellino.it);
- relativamente al trattamento dei dati personali si rimanda all'allegata informativa.

## DISPONE

la notifica del presente atto nelle forme di legge e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Avellino per 30 giorni.

**Il Funzionario**

f.to dott.ssa Nicolina Contento

**Il Responsabile E.Q.**

f.to dott.ssa Maria Balestra

**Il Responsabile Apicale E.Q. f.d.**

f.to avv. Oscar Mercolino



# PROVINCIA DI AVELLINO

*Servizio Autonomo Avvocatura*

## **INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ED EMISSIONE DI ORDINANZE, GESTIONE ATTIVITA' RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI, GESTIONE ISTANZE DI SGRAVIO, GESTIONE CONTENZIOSO RELATIVO A IMPUGNAZIONI, ORDINANZE E CARTELLE ESATTORIALI**

Con questa informativa la provincia di Avellino intende fornire tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali nell'ambito sopra riportato.

### **1. Titolare del trattamento e DPO – Data Protection Officer**

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Avellino, avente sede in Avellini alla Piazza Libertà n. 1, tel. 08257901, Pec: [info@pec.provincia.avellino.it](mailto:info@pec.provincia.avellino.it).

Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il DPO – Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). È possibile prendere contatto con il DPO della Provincia di Avellino, l'Avv. Chiara Frangione, ai seguenti recapiti:

via Cardinale Maffi, 33 - 56126 Pisa (PI)

E-mail: [chiara.frangione@protonmail.com](mailto:chiara.frangione@protonmail.com);

[privacy@provincia.avellino.it](mailto:privacy@provincia.avellino.it);

Pec: [chiara.frangione@pecordineavvocatipisa.it](mailto:chiara.frangione@pecordineavvocatipisa.it);

**Finalità** irrogazione di sanzioni per violazioni amministrative di competenza della Provincia di Avellino;

ordinanze/ingiunzioni di pagamento;

gestione attività di riscossione tramite ruoli;

gestione istanze di sgravio relative a sanzioni amministrative;

gestione contenzioso relativo a impugnazioni, ordinanze/ingiunzioni, cartelle esattoriali.

Nell'ambito dei trattamenti sopra indicati, i dati personali delle persone fisiche soggette a procedimento sanzionatorio amministrativo vengono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

### **3. Dati ottenuti presso terzi**

La Provincia di Avellino acquisisce dati relativi alle finalità su indicate; in ragione degli stessi accessi ed accertamenti, potrebbe venire a conoscenza di ulteriori dati personali da altri soggetti come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici in relazione a ricerche anagrafiche effettuate presso Comuni/Ambasciate/Consolati (in caso di residenza all'estero)/Punto Fisco/Agenzia delle Entrate - Riscossione.

### **4. Autorizzati e Responsabili del trattamento**

I dati personali sono trattati da personale della Provincia di Avellino previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla Provincia di Avellino quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell'Ente, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.

### **5. Destinatari dei dati personali**

Per quanto concerne le finalità di cui al punto 2 della presente informativa, alcuni dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari/destinatari:

- Servizi anagrafe dei Comuni;
- Messi comunali;
- Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- Piattaforma PagoPA;
- Autorità giudiziaria competente, avvocati difensori dell'Ente.

### **6. Periodo di conservazione dei dati**

I dati saranno trattati come di seguito:

- per il procedimento di applicazione delle sanzioni e dell'emissione delle ordinanze al massimo 5 anni dall'emissione del verbale;
- per l'attività di riscossione tramite ruoli al massimo 1 anno dalla notifica dell'ordinanza;



# PROVINCIA DI AVELLINO

## *Servizio Autonomo Amministrazione*

- per le istanze di sgravio 220 giorni dalla richiesta di sgravio all'Agenzia delle Entrate, 30 giorni
- per il contenzioso la durata del giudizio.

Successivamente saranno conservati per 10 anni dalla chiusura del procedimento per quanto riguarda i procedimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative (individuabile nell'invio a ruolo per le ordinanze ingiunzione e nella trasmissione all'organo accertatore per le ordinanze di archiviazione), all'attività di riscossione tramite ruoli e alla gestione del contenzioso e per 5 anni per le istanze di sgravio, oltre ai tempi necessari al Titolare del trattamento per procedere allo scarto (massimo un anno a decorrere dal termine dell'anno finale di conservazione).

### **7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento**

Tutti i dati richiesti sono necessari per le finalità indicate. In caso di mancata indicazione del recapito telefonico o dell'indirizzo mail potrebbe essere più difficoltoso contattare l'utente per questioni relative alla pratica.

### **8. Trasferimento di dati in Paesi extra-UE**

Come indicato sopra, la Provincia di Avellino può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Dette società di servizi sono selezionate sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste Società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard.

### **9. I DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

1 dell'interessato (articolo 15) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]";

2 (articolo 16) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa";

3 di chiedere al titolare del trattamento, ex art. 17 del Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati;

4 (articolo 18) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]";

5 (articolo 21) "L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...]".

L'interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Responsabile del trattamento dei dati, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Responsabile anche mediante posta ordinaria, raccomandata a/r o posta elettronica certificata al seguente indirizzo [info@pec.provincia.avellino.it](mailto:info@pec.provincia.avellino.it).

#### **1. Diritto di presentare reclamo**

L'interessato qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento UE, può proporre a norma dell'art. 77 GDPR, reclamo alla Provincia di Avellino, quale titolare del Trattamento o al Garante per la Protezione dei Dati Personali, [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)

*Questa informativa è stata aggiornata al 20.12.2024*



# PROVINCIA DI AVELLINO

*Servizio Autonomo Avvocatura*

## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

A richiesta di come in atti della Provincia di Avellino, ente creditore come in atto, rappresentata ai fini del presente atto, dall'avv. Oscar Mercolino, nella qualità di Responsabile Apicale E.Q. con funzioni dirigenziali del Servizio Autonomo Avvocatura, io sottoscritto ho notificato copia della presente ordinanza n. 5 del 16.5.2024, come in atti a:

OMISSIS(C.F. P.IVA OMISSIS ), con domicilio legale in OMISSIS - 83020 OMISSIS ( AV) e domicilio digitale: OMISSIS (indirizzo elettronico in atti)